

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE ED EVENTUALE USO DELLA PALESTRA DI DANZA DI
PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA XX SETTEMBRE N. 1/A A REGGIO
EMILIA PER IL PERIODO _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Reggio Emilia,
in Via F.lli Manfredi, 12/c, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia,
Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro
tempore Dott.ssa Silvia Signorelli, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede
della Fondazione, di seguito denominata "Concedente"

e

_____, di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a
_____ in Via _____, n. _____ C.F. _____ e
P.IVA _____, nella persona di _____ nata a
_____ il _____ e residente a _____ in Via
_____ n. _____, in qualità di Presidente e legale
rappresentante,

PREMESSO:

✓ che con Determinazione del Direttore n. _____ del _____
veniva indetto un Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per
l'individuazione di soggetti interessati a riqualificare e gestire l'impianto
sportivo comunale "Palestra di Danza" sito in Via XX Settembre n. 1/A a
Reggio Emilia ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 38/2021;

✓ che il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Sater -

	Intercenter era previsto per il giorno _____ 2025 alle ore _____ ;	
✓	che entro il termine perentorio del giorno _____ 2025 (entro le ore _____),	
	sulla piattaforma Sater - Intercenter, sono pervenute le seguenti offerte:	
	_____ ;	
✓	che in data _____ alle ore _____ , ha avuto luogo la seduta riservata	
	per la valutazione delle offerte della procedura aperta allo scopo di conferire la	
	concessione in oggetto, come consta dal verbale in atti al N. _____ /E di	
	Protocollo;	
✓	che l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. _____	
	del _____ ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei	
	confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla	
	veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla	
	gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, ex artt. 94 e 95 del	
	D. Lgs. n. 36/2023;	
✓	che i suddetti controlli sui requisiti generali e morali sui legali rappresentanti e	
	amministratori muniti di poteri di rappresentanza del Concessionario stesso,	
	hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto	
	come da Provvedimento Dirigenziale del Direttore n. _____ del	
	_____ ;	
✓	che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il	
	contenuto del sottoesteso contratto;	
✓	che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a	
	regolare il rapporto tra Concessionario e Concedente;	
✓	che il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara	
	contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima (o di avere	

	effettuato nel corso della procedura di affidamento in esame un sopralluogo	
	sull'impianto), di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a	
	conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, senza	
	sollevare né ora, né in futuro eccezione alcuna, secondo quanto di seguito	
	specificato e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna	
	esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando	
	incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel	
	presente contratto, così come lo stato manutentivo dell'impianto.	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso della palestra di danza, di	
	proprietà comunale, sita a Reggio Emilia in Via XX Settembre n.1/A, a favore di	
	sopraindicata, affinché questa vi possa svolgere la propria	
	attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come	
	strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei	
	limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.	
	L'affidamento comprende l'intero impianto, secondo quanto risulta dalle planimetrie	
	e schede tecniche allegate (ALLEGATO 1).	
	I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la	
	destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel	
	presente contratto.	
	Alla scadenza dell'affidamento esso dovrà essere restituito al Concedente in buono	
	stato, così come è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali	
	migliorie apportate.	
	Tutti i macchinari, le attrezzature e gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli	
	3	

interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle eventuali attrezzature avute in consegna, il cui elenco risulta depositato agli atti della Fondazione, e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione.

Spetta al Concessionario l'ordinaria manutenzione dell'immobile, mentre l'accollo delle spese per la sostituzione delle lampade delle sale, quelle per la manutenzione dovuta a vetustà e per la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi **ALLEGATO 3**), saranno a carico del Comune di Reggio Emilia (o del Concedente), così come di quelle di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte

del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Il Concessionario consente fin d'ora che tutte le eventuali installazioni ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate nell'impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare su di essi alcun diritto. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini dell'assunzione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione del defibrillatore.

Il Concessionario, prende atto dell'attivazione, da parte del Concedente, della

piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della Fondazione per lo sport, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018 e alle Linee Guida ANAC, Delibera n. 469 del 9 giugno 2021; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla Fondazione, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4242> L’Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell’impianto, gli obblighi previsti dall’art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. consentire l’utilizzo dell’impianto ad altri utenti, secondo il calendario definito dal Concedente, che è l’unico a possedere la titolarità finale delle assegnazioni. A tale proposito si rammenta che i criteri di assegnazione degli spazi sono quelli contenuti nell’apposito Regolamento, di cui al seguente link:
http://www.fondazionesport.it/allegati/REGOLAMENTO%20utilizz%20impianti%202020_MODIFICATO2022_230125104353.pdf

A tale proposito si rimanda al relativo art. 6 del Regolamento, di cui si riportano i principi, valevoli per tutti gli impianti:

- *regolarità dei pagamenti: costituiscono criteri di esclusione e/o di priorità quelli di cui al precedente art. 5, commi 2 – 7;*
- *compatibilità con le caratteristiche dell'impianto: gli impianti vengono concessi secondo le compatibilità dettate dalle loro caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le tipologie di utilizzo decise dalla Fondazione;*
- *equilibrio gestionale: l'assegnazione degli impianti dovrà sempre tenere conto delle compatibilità di equilibrio gestionale. Per ciascun impianto la Fondazione si riserva il diritto di determinare, nel limite di tale criterio, gli eventuali spazi da riservare al Concessionario, ovvero quelli da prenotarsi per attività proprie o del Comune. Si specifica che tale ultimo principio va interpretato anche nel senso che, puramente ai fini dell'assegnazione degli spazi d'uso, si terrà conto anche dell'insediamento storico della società sportiva nel territorio in cui l'impianto si trova;*
- *territorialità: vengono privilegiate le Società sportive che abbiano sede legale nel Comune di Reggio Emilia o vi svolgano principalmente la loro attività;*

2. è fatto divieto al Concessionario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, da attivarsi in via ordinaria tramite l'apposita piattaforma, denominata Wansport. A tale proposito il Concedente, salvo le sanzioni conseguenti, declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi per il caso di utilizzo improprio dell'impianto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. c), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente

	all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del	
	Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24,	
	della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, il Concessionario non potrà rifiutare	
	che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società	
	sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo	
	dei turni da parte del Concessionario, che sia anche una società sportiva,	
	potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.	
	Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non	
	richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal	
	Concedente.	
	Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità	
	del Concessionario, previa obbligatoria prenotazione tramite l'apposita	
	piattaforma, denominata <i>Wansport</i> ;	
	3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita	
	dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;	
	4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto	
	secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da	
	parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se	
	autorizzata dal Concedente tramite l'apposita piattaforma (denominata	
	<i>Wansport</i>). La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale,	
	Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del	
	Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo	
	interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del	
	presente affidamento sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di	
	assegnazione ordinaria sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei,	
	8	

	manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;	
	5. servizio di custodia, presidio e sorveglianza e presenza costante o pronta	
	reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Il monte-ore annuo	
	di apertura è stimato in circa 2.500 ore ed è comprensivo tanto dell'orario di	
	apertura corrispondente all'attività sportiva, quanto di tutte le attività di pulizia,	
	manutenzione e cura dell'impianto. La presenza dell'operatore addetto alla	
	custodia, presidio e sorveglianza dell'impianto è richiesta continuativamente	
	durante l'orario di funzionamento del medesimo, mentre non è richiesta	
	prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.	
	L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario, ove accertato, sarà	
	sanzionato con una sola diffida a provvedere ed una sola procedura	
	sanzionatoria, cui seguirà, nel caso di un secondo abbandono dell'impianto, la	
	risoluzione del contratto <i>ipso facto et iure</i> senza altro avviso, l'incameramento della	
	cauzione;	
	6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in	
	modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:	
	✓ atleti per effettuare la propria attività;	
	✓ addetti ai diversi servizi;	
	✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
	✓ eventuale pubblico, se e nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi	
	di legge ed in base:	
	a) alla eventuale verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e	
	s.m.i.;	
	b) all'autorizzazione d'esercizio;	
	c) ad ogni altra norma dettata in materia.	

In assenza dei provvedimenti autorizzatori di cui alle lettere a) e b) l'ingresso del pubblico è vietato e il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi danno a persone o cose vi dovesse accadere, ivi comprese le norme stabilite in materia di bigliettazione, sicché il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, deve considerarsi diffidato ad agire diversamente, consapevole degli obblighi e responsabilità che gli competono, nessuno escluso.

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

7. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto ai fini della stipula del contratto, pena la revoca della concessione. Adempimento di tutti gli obblighi stabiliti in materia di Certificato di Prevenzione incendi o Conformità antincendio, ove necessario;

8. presidio durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici,

	pubblico compreso; la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente	
	durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta	
	prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.	
	L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla	
	eventuale risoluzione del contratto;	
	9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla	
	ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed	
	effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta	
	reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici;	
	10. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate	
	(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo	
	Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che	
	interrompano la normale fruizione dell'impianto;	
	11. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati	
	di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,	
	secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
	installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai	
	terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante,	
	sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta	
	installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si	
	avveda, vanno sempre segnalate;	
	12. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione	
	degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti tecnologici,	
	degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da	
	effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza	

giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno;

In ogni caso il concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene di rispetto dei protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere tutta l'area assegnata e non solo quella direttamente impiegata per l'attività sportiva.

Ove il servizio non venga subappaltato ad imprese specializzate, previa apposita autorizzazione del Concedente, è a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia, la sanificazione, l'igienizzazione dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, dovranno essere utilizzati con le dovute precauzioni e custoditi in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

Il Concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico).

Il Concessionario deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si

	impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di	
	ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.	
	Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, Il	
	concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati	
	nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì	
	che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.	
	Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le	
	prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale.	
	13. pulizia e cura delle aree esterne direttamente riferibili all'impianto, quali, in via	
	esemplificativa, gradini di accesso, aree immediatamente antistanti l'ingresso o le	
	uscite di sicurezza, eventuali aiuole perimetrali, etc.	
	14. Il Concessionario si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le	
	utenze (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua,	
	scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza	
	impegnata, riscaldamento ecc.). A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di	
	utenza non fossero già intestati a proprio nome, il Concessionario dovrà	
	provvedervi volturando, ove possibile, l'intestazione ovvero mediante	
	corresponsione del relativo ammontare fatturato e calcolato pro-quota dal	
	Concedente. La produzione dei relativi contratti prima dell'inizio	
	dell'affidamento è condizione preliminare per la stipula del presente contratto.	
	15. Per tutti gli interventi di manutenzione il Concessionario deve redigere sintetico	
	verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere	
	conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che	
	lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le	
	dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento	

	eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme dettate in materia	
	e specificamente di quelle di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 1 agosto	
	2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.	
	16. Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata	
	dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente “Progetto RE	
	Raccogli-ecologico”), ivi compreso il conferimento negli appositi contenitori di	
	sfalci d’erba e potature relative all’area verde, volturando a proprio nome anche	
	la titolarità del servizio “Giroverde”;	
	17. Il Concessionario si impegna infine a collaborare a tutti le azioni di prevenzione e	
	contrasto alla diffusione della “Zanzara tigre”, della “Zanzara Culex” o a progetti	
	analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.	
	Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le attività di cui ai	
	precedenti punti sub 12) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario,	
	ovvero solo previa autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni	
	di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena	
	responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne	
	dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di	
	legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. “tracciabilità finanziaria” di	
	cui al successivo art. 7.	
	Il Concessionario si obbliga in particolare ad inserire nei contratti una clausola di	
	tracciabilità dei pagamenti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali	
	coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.	
	Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli	
	adempimenti relativi all’omologazione dell’impianto alle norme Federali.	
	Il Concessionario dovrà inoltre:	

- a) a richiesta, produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;
- b) presentare entro trenta giorni dalla richiesta la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta;
- c) fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni stabilite dalla legge in materia di sicurezza e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete al Concessionario, limitatamente alla durata della concessione, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle eventuali licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente l'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (**ALLEGATO 3**). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale anche le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal mancato adeguamento alle norme stabilite in materia.

Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo in orario extrascolastico avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto al Concedente e – ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia,

anche in caso di aperture di “campi estivi” organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell’obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall’attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l’organizzatore comunque utilizza nell’allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione che il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività, il Concessionario rimane in quanto tale “gestore dell’impianto” anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti “campi estivi” siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell’impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con il Concessionario che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all’eventuale terzo soggetto organizzatore del “campo giochi” un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà

rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di

concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una

realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di

prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva

sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a

copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente,

con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni

alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di

sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto

a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale

adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme

in materia.

Di seguito gli estremi della polizza suddetta: _____

Nel caso di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della

scadenza e periodicamente depositata in copia presso la Stazione Appaltante durante

tutto il periodo dell'affidamento. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche

i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie

connessi con lo svolgimento di tale attività.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente,

liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire

la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei

requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un

proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere,

oppure adottando con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una

persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista, in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), e garantendo infine la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” e il Concessionario condideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte con il quale, ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, si attesti la conoscenza delle caratteristiche dell'impianto, la data e le condizioni di consegna e riconsegna del medesimo, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento “strutturale e non” si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal _____ così fino al _____.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all' art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, pubblicato sul sito della Fondazione alla sezione "Amministrazione Trasparente" e del quale il Concessionario dichiara di averne preso visione.

Da ultimo il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d). Ove tale intendimento venga manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto spetta al Concedente la facoltà di revoca unilaterale dell'assegnazione, senza indennizzo delle spese e delle perdite subite per l'esecuzione del contratto, eventualmente già iniziata in casi di somma urgenza.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede del Concedente.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del

verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle

	società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
	circostanze, determinerà l'applicazione di una penale di EURO 200,00	
	(duecento) per ciascuna omissione e di EURO 500,00 (cinquecento) se la	
	mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda	
	manifestazioni sportive;	
	✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che	
	non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai	
	competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino	
	del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti	
	uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna	
	violazione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni	
	danno e incameramento della cauzione;	
	✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte,	
	la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00	
	(centocinquanta);	
	✓ in caso di accesso di pubblico negli impianti sprovvisti della verifica di	
	agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione ex art. 68-69 T.U.L.P.S.	
	N. 773/'31 o di personale non autorizzato in violazione di provvedimenti e	
	norme finalizzate a contenere forme di contagio epidemiologico, si	
	applicherà una penale di EURO 1.000,00 (mille) per violazione, la	
	denuncia alle autorità competenti, la diffida ad adempiere, evitando il	
	ripetersi dell'abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto,	
	l'incameramento della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria,	
	ove presente o l'indizione di nuova procedura di affidamento in	
	concessione.	

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento

del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il versamento di una fideiussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO 15.000,00 (IVA inclusa) (diconsi Euro quindicimila IVA inclusa al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in € 400,00 (diconsi quattrocento/00 euro) annui, oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno, riservandosi sia il Concedente che il Concessionario durante la vigenza contrattuale, con cadenze trimestrali la verifica costante dell'andamento di energia

elettrica e riscaldamento, al fine di verificare eventuali oscillazioni in aumento non qualificabili né prevedibili a causa della crisi internazionale legata ai consumi di luce e gas, addivenendo ad un eventuale conguaglio per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione (c.d. "Gestione Calore") in capo rispettivamente alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione comunale attraverso apposito appalto, la Stazione Appaltante addebiterà all'Affidatario la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria (mentre le utenze, restano anche in questo caso sempre e comunque in capo all'Affidatario) pari ad euro 512,95 oltre IVA annui, nelle more del nuovo affidamento della c.d. "Gestione Calore" conseguente a nuova procedura di appalto in corso di definizione, il cui valore relativo, verrà ratificato con apposita appendice di addendum contrattuale.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

_____, indicando nella persona di _____, nato a _____ e residente a _____ in Via _____

n. _____, C.F. _____, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i

	movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente	
	affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del	
	bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità	
	della transazione finanziaria.	
	Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
	risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi	
	previsti dalla citata normativa.	
	Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei	
	confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non	
	esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.	
	Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa	
	all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti	
	contrattuali.	
	ART. 7.1 - REVISIONE PREZZI	
	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si applica, dal primo anno	
	successivo all'inizio della gestione, la revisione dei prezzi riferita alle prestazioni	
	oggetto del contratto.	
	La revisione dei prezzi, che comunque non va ad alterare la natura generale del	
	contratto, è ammessa solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva	
	che determinano:	
	una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3	
	per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del	
	valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione da eseguire;	
	una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5	

per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 117 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del medesimo decreto e pari ad € _____ (in _____ lettere _____ euro),
mediante _____.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza della concessione (_____), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite, da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire l'uso dello stesso a tutti i soggetti che ne siano autorizzati, compresa la Società concessionaria, che necessita anch'essa di autorizzazione all'uso.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente

	dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare	
	e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al	
	Concedente.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il	
	Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come	
	previsto dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..	
	Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino	
	emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno	
	essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina	
	delle attività rumorose.	
	Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti	
	autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.	
	Il Concessionario e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare	
	nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in	
	materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla	
	vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla	
	sosta.	
	Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,	
	il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in	
	particolare il D.M. 18 marzo 1996 <i>"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli</i>	
	<i>impianti sportivi"</i> e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal	
	D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il	
	Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i	
	fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-	

quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, il Concessionario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate al Concedente e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali

targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nulla-osta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

Il Concessionario, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nulla-osta del Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

	La gestione del servizio di somministrazione potrà essere affidata dal Concessionario	
	a un soggetto terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto	
	previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di	
	cui sopra.	
	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione	
	da parte del Concessionario, o dell'eventuale soggetto terzo, di tutte le autorizzazioni	
	e/o nulla-osta sanitari, urbanistici, edilizi, di destinazione d'uso, oltrechè di tutte le	
	licenze e autorizzazioni d'esercizio necessarie ai sensi e nel rispetto della normativa	
	stabilita in materia.	
	Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia,	
	è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno	
	dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò	
	destinato.	
	L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatta	
	depositando i predetti contratti presso il Concedente almeno venti giorni prima della	
	data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del	
	deposito il Concessionario trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di	
	somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo ai predetti dei motivi di	
	esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. . Nel caso di attività	
	occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio	
	delle prestazioni.	
	Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei	
	predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la	
	sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo decreto.	
	I proventi derivanti dalle eventuali predette attività commerciali, nella forma del	

ricavo diretto o del corrispettivo per la subconcessione o la locazione dei locali, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono in ogni caso posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione delle aree ad uso commerciale, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatta salva la normativa stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia con il Concedente tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione del Concedente che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. Le Ditte utilizzate per gli interventi dovranno produrre idonea auto-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e morali e

possedere adeguata capacità tecnico-professionale nel rispetto del DPR 207/2010, in
 particolar modo ex art. 90 del medesimo Decreto e se in possesso di SOA, produrne
 una copia conforme attestante il possesso di classificazione e categoria di lavorazioni
 adeguate ai lavori oggetto di intervento. La Fondazione per lo sport attiverà
 conseguentemente i relativi controlli sui requisiti dichiarati, nel rispetto del Codice
 Appalti e delle Linee Guida Anac n. 4. I lavori dovranno svolgersi sotto la
 sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il
 Concessionario si obbliga a fornire alla Concedente, ove richiesto, tutti i dati
 necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.
 Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale,
 senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun
 diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione
 bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta
 esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta
 fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento
 dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.
 Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico
 responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al
 riguardo. In particolare il Concessionario e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte
 propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel
 presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori
 appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di
 lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico
 dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.
 Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento

	lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di	
	validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta	
	esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	
	L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento	
	della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario	
	(Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo	
	immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito	
	entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di	
	ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale	
	di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in	
	contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato	
	con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il	
	Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la	
	consegna dell'opera, questa si considera accettata.	
	ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice	
	Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite	
	dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque	
	tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si	
	siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo alla risoluzione del contratto	
	qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:	
	✓ qualora il Concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi per qualità e	
	quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto	
	l'affidamento, specificati nel presente contratto;	

	✓ in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici	
	obblighi previsti nel presente contratto;	
	✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla	
	Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;	
	✓ qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi	
	specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;	
	✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma,	
	lett. a) e b);	
	✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma,	
	lett. c) e d);	
	✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –	
	<i>“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento</i>	
	<i>sessuale dei minori e la pornografia minorile”;</i>	
	✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di	
	comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di	
	illegalità” e disponibile sul profilo del Concedente nella sezione	
	“Amministrazione Trasparente”;	
	✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di	
	controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune ove l'impedimento non sia	
	rimosso nel modo e termine prefissato dal Concedente e sia preordinato a rinviare	
	nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni	
	illustrate in precedenza;	
	✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non	
	ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dal	
	Concedente;	

	✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;	
	✓ subconcessione globale del servizio concesso;	
	✓ in tutti i casi in cui l'ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.	
	La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultimo abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.	
	Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.	
	In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolto l'affidamento – contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..	
	ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	
	Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..	
	Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.	
	Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,	

interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo della concessione nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto.

ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione

dell'impianto sportivo oggetto del contratto, qualora ne possieda direttamente le capacità tecniche.

In caso contrario nel rispetto dell'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., **solo previa autorizzazione del Concedente** è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita in materia.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Egli è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate all'art. 119, co. 3 del D.Lvo n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e, tra questi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione al Concedente.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per il Concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105.

ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti

dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, al di fuori dei casi in cui è ammesso il subappalto, è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle norme stabilite in materia e utilizzando proprie risorse umane in misura almeno corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base al monteore ivi stimato (la cui copertura deve essere in ogni caso garantita), alla calendarizzazione annua e con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

In base a quanto sopra il Concessionario riconosce esplicitamente di assumere per il periodo della concessione e per quanto di propria competenza la funzione di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M 18 marzo 1996 e dichiara che i nominativi del Datore di lavoro, del R.S.P.P., del Medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., degli operatori impiegati nella conduzione dell'impianto e le rispettive qualificazioni sono quelli depositati agli atti dell'Ente con le relative mansioni, qualificazioni, formazioni antincendio e primo soccorso a norma di legge e in caso di generalità straniera, a norma con gli obblighi in materia.

Nel caso di risorse umane che – anche in corso di contratto – non abbiano per tempo effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, primo soccorso e DAE, il Concessionario, in quanto "gestore dell'impianto" si fa carico di contrattualizzare con spese integralmente a proprio carico unità esterne in possesso delle predette certificazioni, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale e liberando completamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero ad accadere.

Si impegna altresì a trasmettere le relative certificazioni appena ottenute, convenendo che, in caso di inadempimento ogni responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sul Concessionario, fatta salva l'irrogazione delle penali, fino all'eventuale risoluzione del contratto.

Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di risorse umane a rotazione continua, mentre **l'eventuale sostituzione deve essere preventivamente comunicata al Concedente per iscritto, nei modi di seguito indicati.**

Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile, ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell'impianto, referente per il Concedente.

Il Concessionario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica e l'aggiornamento previsti dalle norme ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

In conseguenza di ciò, il Concessionario dovrà farsi carico :

- a) dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;
- b) del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- c) della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- d) della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle

proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Concedente.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare sull'adozione dei protocolli dettati in materia di contenimento del rischio epidemiologico.

Il Concessionario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla conduzione dell'impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le indicazioni sopramenzionate.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia, codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzature, etc...). A tale riguardo il Concessionario dell'impianto individua e rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono in defibrillatore portatile e borsa medica e saranno mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Il Concessionario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare la loro incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti del Concedente che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai "lavoratori" comunque contrattualizzati dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente

a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “*ipso facto et jure*” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario, in caso di personale dipendente, ha depositato agli atti del Concedente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori, nonché copia del Piano di emergenza, di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..

Il Concessionario, nel caso di personale dipendente, dichiara di applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Palestre, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di

	compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti	
	contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta	
	idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente	
	articolo, <i>"in primis"</i> quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità	
	finanziaria.	
	Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
	subappalto, il Concedente si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente	
	il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al	
	Concessionario e a tutti i subappaltatori e il Concessionario, se richiesto, fornirà	
	periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento	
	dei contributi previdenziali relativi agli addetti.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
	del Concessionario o del subconcessionario o dei soggetti titolari di subcontratti e	
	cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento	
	Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
	Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione	
	provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
	L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal	
	presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal	
	Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del	
	contratto.	
	In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti	
	precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al	
	Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà – ove corrisposti - alla	

	sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto	
	ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali	
	obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.	
	Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non	
	potrà opporre eccezioni al Concedente, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.	
	Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative	
	alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,	
	nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei	
	propri associati nel caso di società sportive.	
	Il Concedente per il personale dipendente potrà richiedere in qualsiasi momento	
	l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la	
	corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e	
	delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Relativamente al	
	rimanente personale contrattualizzato tramite contratto di collaborazione coordinata	
	e continuativa di natura amministrativo-gestionale, il Concedente potrà sempre	
	richiedere ed il Concessionario sarà tenuto a produrre la documentazione	
	comprovante il rispetto delle norme di tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi.	
	Per tutta la durata del contratto d'appalto il Concessionario dovrà essere in grado di	
	comprovare la regolarità in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal	
	rapporto di lavoro di qualunque natura esso sia.	
	Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi,	
	definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed	
	assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il	
	Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla	
	parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente.	

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o del Comune di Reggio Emilia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente e senza preavviso il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Per periodi di interruzione dell'attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o al Concedente, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese sostenute a beneficio dell'impianto e previamente autorizzate dal Concedente, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con

almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il persistere dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti".

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996 e s.m.i.
concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Il Concessionario assume, nel periodo dell'affidamento, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed

obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

e) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario e gli addetti da lui impiegati per i lavori e la gestione;

f) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento;

g) la realizzazione di opere di miglioria di cui all'art. 12.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto applicabile.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'affidamento tutte le

	cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli	
	operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e	
	privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa il Concedente da ogni	
	responsabilità.	
	Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle	
	cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il	
	completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.	
	Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali	
	sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.	
	A tal fine il Concessionario all'atto della stipula del contratto, ha presentato idonea	
	polizza assicurativa n. 619A6956 emessa in data 29/08/2022 da Zurich Insurance	
	referita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in affidamento, valida per	
	tutto il periodo dell'affidamento medesimo, avente un massimale di responsabilità	
	civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) UNICO per sinistro,	
	per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato	
	periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che	
	il Concessionario possa opporsi.	
	La polizza dovrà prevedere:	
	✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti	
	sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste	
	dall'art. 583 del Codice Penale;	
	✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale	
	addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio	
	stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e	
	realizzazione dell'evento presente nell'impianto.	
	50	

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo dell'affidamento compresa la copia cartacea del pagamento annuale. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto rispetto alla sicurezza antincendio, alla pubblica sicurezza ed alla sicurezza e salute sul lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005), dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dal D.M. 10/03/1998 e s.m.i., per quanto applicabile, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i., il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dagli artt. 19 (Gestione della sicurezza antincendio), 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali) e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

In particolare spetta al Concessionario, trattandosi di impianti non scolastici:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;

	2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli	
	idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
	allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
	3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche	
	speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);	
	4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo,	
	se presenti;	
	5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
	6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
	7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;	
	8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;	
	9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;	
	10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;	
	11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;	
	12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;	
	13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;	
	14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;	
	15. controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;	
	16. controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se	
	esistenti;	
	17. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
	18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;	
	19. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;	
	20. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
	21. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di	
	52	

	vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle	
	specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione	
	alle discipline praticate nell'impianto gestito.	
	Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze	
	quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:	
	✓ degli estintori;	
	✓ degli idranti e dei naspi antincendio;	
	✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;	
	✓ delle porte tagliafuoco;	
	✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
	✓ del pulsante di sgancio attività, se presente;	
	✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
	✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;	
	✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;	
	✓ dell'impianto campane allarme, se presente;	
	✓ dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;	
	✓ delle luci di emergenza;	
	✓ della segnaletica di sicurezza;	
	✓ dell'impianto gas ecc., se presente;	
	✓ e le seguenti prescrizioni generali:	
	✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte	
	di uscite di sicurezza ed esodo;	
	✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso	
	fiamme libere;	
	✓ mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi;	
	53	

✓ controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Rimane invece a carico della Fondazione:

✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e s.m.i.

Per ogni controllo e sorveglianza di propria competenza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dagli accordi e dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione segnalando eventuali difformità al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Il Concessionario, sempre limitatamente all'ambito del presente affidamento, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

Nel caso di impianti sportivi dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla

vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609. Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Il Concessionario – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza del Concessionario, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, il Concedente si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni.

All'inizio di ogni stagione sportiva il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'art. 19, del D.M. 18.03.1996; in tale relazione il Concessionario dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva; il Concedente si riserva la facoltà di istituire uno specifico registro, complementare al registro dei controlli periodici previsti dalla vigente legislazione, contenente il monitoraggio

degli interventi di spettanza del Concessionario.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione al Concedente fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- ✓ dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- ✓ dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 - ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 23 - WHISTLEBLOWING

Il concessionario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonché del D.Lgs. 24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:

[https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/;](https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/)

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non

adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Il concessionario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. Il concessionario non potrà conservare

copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 24 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C tel. 0522 -456473.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che

	riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei	
	dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.	
	Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate	
	da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni,	
	compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a	
	"Responsabili del trattamento".	
	I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del	
	trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla	
	concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.	
	Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai	
	sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di	
	consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statutari della	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono trattati	
	per le seguenti finalità:	
	- la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale	
	e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma	
	eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di	
	sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;	
	- la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso	
	dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;	
	- la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al	
	settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al	
	perseguimento dei predetti obiettivi;	
	60	

- la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;

- la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti con altre pubbliche autorità od organismi pubblici.

Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/C, indirizzo mail:dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 25 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nel presente contratto, sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'appaltatore dichiara di

	non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter	
	del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si	
	obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del	
	Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di	
	comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto,	
	qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia	
	ritenuta grave;	
	ART. 26 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto	
	disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale, a norma	
	dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n.82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”,	
	verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.	
	Reggio Emilia, li _____	
	Il Concedente _____	
	Il Concessionario _____	
	Il sottoscritto,	
	Sig.ra _____ nato a _____ il _____ e residente a _____	
	_____ in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente e legale	
	rappresentante di _____, con sede legale a _____ in Via _____	
	_____ n. _____ - C.F. _____ e P.IVA _____	
	_____, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto	
	del presente contratto, dichiara altresì:	
	✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni	
	62	

generali dell'affidamento - contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport

del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che

stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2 co.

1, punti 1. e 12., co. 7 e co. 12; art. 3, co. 3 e co. 8; art. 10 co. 5, art. 11 co. 3 e co.

8, art. 12 co. 4; art. 15; art. 18; art. 19, co 2, co. 3, co. 6, co. 7 e co. 8), la facoltà di

recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2 co 1, punto 8; art. 4;

art. 7, co. 3; art. 13, art. 18, co.9) e che sanciscono, a carico del Concessionario,

decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 3, co. 7; art. 6 co. 1,

co. 3 e co. 4), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 3, co. 7; art. 10

co. 10, art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità

negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATI:

✓ ALLEGATO 1: Planimetria impianto;

✓ ALLEGATO 2: Piano di Sicurezza;

✓ ALLEGATO 3: Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e

manutenzione;

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

Il Concessionario

Allegato

***"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Conduzione e Manutenzione" 2022/2027***

Palestre non scolastiche

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Libretto delle manutenzioni							di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza
Tabellone elettronico		verifica del corretto funzionamento		Pulizia costante da ragnatele		manutenzione puntuale e costante della struttura portante e del telaio (vernice, antiruggine, piccole riparazioni, ecc...).	manutenzione, sostituzione, riparazione e verifica costante delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche.
Pulizia e disinfezione	pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili affidati in concessione.						A cura del Concessionario la Derattizzazione e interventi antivolatili e pulizia da guano animale degli ambienti.
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce		a carico del concessionario la manutenzione e il controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e fognario di scarico all'interno del plesso sportivo assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene.	controllo, manutenzione e riparazione degli apparecchi sanitari ed elettronici (fessurazioni, rotture, malfunzionamenti, ecc...) e manutenzione dei relativi organi di fissaggio	manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché disincrostazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, sifoni di scarico; manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico dei WC.
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale ritaratura, se manomessi, dei termostati ambiente		pulizia dei diffusori o punti radianti di calore				

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento	controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, docce) e loro regolare funzionamento	- controllo delle reti per eventuali perdite; - monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per addolcire l'acqua dura) segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Società od Ente preposti alla "gestione calore"; - la fornitura del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore";					
Impianto illuminazione	regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività	controllo dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo		controllo della tenuta delle guarnizioni	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra	verifica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti
		controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni verifica del funzionamento delle luci di emergenza e/o relative batterie	pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora poi ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti cortilive e pertinenze ove in concessione; resterà a carico del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei soli fari di illuminazione dei campi di gioco, esclusi gli impianti a led ove presenti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarme per disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra (ove presente)			verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	a cura del concessionario controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova				a cura del concessionario la riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese,pulsanti, punti luce,scatole,cavi,fusibili, danni-dispersioni da roditore, ecc...) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti).				verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzioni in genere				pulizia da foglie e residui vari con mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, delle caditoie delle gronde e dei pluviali.			manutenzione con sostituzione e posa di mattonelle da parete e da pavimento per superfici fino a circa 2 m², stuccature varie, rivestimenti di ogni tipo e battiscopa danneggiati ; segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione integrale delle attrezzature sportive e degli arredi presenti danneggiati (porte calcio-calcetto, canestri, pali e loro meccanismi, carrucole, plance, reti volley-calcio- basket, mobili generico, vetri interni/esterni, panche, appendiabiti, specchi, portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC); piccole riparazioni della pavimentazione sportiva di qualunque materiale fino a circa 2 m², riverniciatura linee aree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (struttura porta, tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e/o sostituzione dei maniglioni antipanico rimane di competenza del Concedente; - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);
Tinteggi							riprese di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manomissione tinteggio (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi; verniciatura delle parti in ferro al bisogno
Fognature e scarichi					controllo costante dell'efficienza dell' impianto fognario di scarico all' interno del plesso sportivo con onere dell' espurgo al bisogno per liberare le parti intasate o bloccate.	espurgo periodico delle fosse biologiche (ove presenti), disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso	riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Aree cortilive						a cura del concessionario : manutenzione e riparazione integrale dell' impianto di irrigazione (impianto interrato o ruotone) comprensivo di tutte le sue parti meccaniche-elettriche e componenti accessorie in caso di rottura o malfunzionamento, e' inclusa la manutenzione-riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetusta'.	opere puntuali di manutenzione di alberi e prati all' interno del plesso sportivo assegnato, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, potatura di alberi e piante di qualunque forma o dimensione, sfalci dell'erba, ecc. mano d'opera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario; verniciatura e riparazione di cancelli, cancellate e reti divisorie di qualunque tipo , forma e dimensione; fornitura e posa di inerti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive; opere di riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei vialetti interni e perimetrali di confine;
Pronto soccorso e Antincendio			verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; controllo del gruppo elettrogeno, se presente;		manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti; controllo, revisione e collaudi degli estintori; controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; controllo delle porte tagliafuoco ove presenti; controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; controllo del gruppo elettrogeno, se presente; controllo cabina elettrica, se presente; controllo gruppo batterie tampone, se presente; controllo del pulsante di sgancio attività, se presente; controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; controllo impianto rivelazione gas, se presente; controllo impianto rivelazione fumo, se presente; controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; controllo impianto campane allarme, se presente; controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; controllo delle luci di emergenza; controllo dell'impianto chiamata disabili; controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presente; controllo della segnaletica di sicurezza;	controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; controllo del gruppo elettrogeno, se presente; controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;	Avere gli addetti presenti durante le attivita' dotati di idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validita' triennale.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Piani di evacuazione					predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)		